ORDINAMENTO DELLE CATEGORIE DI PERSONALE SANITARIO ADDETTO AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA NON APPARTENENTI AI RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Art. 57

Sospensione dell'applicazione dell'articolo 36

Fino alla data di espletamento dei concorsi banditi in esecuzione della presente legge, e comunque per un periodo non eccedente il biennio dalla data di entrata in vigore della, legge stessa, e' sospesa l'applicazione della norma di cui al precedente articolo 36. I concorsi sono banditi non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 8 novembre 1970, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria
Estremi	Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Titolo	IV — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-categorie-di-personale-sanitario-addetto-agli/art-57-sospensione-dell-applicazione-dell-articolo-36

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it